Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000)

Il Sottoscritto **Massimo Abitrante** nato a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 455/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, allo stato e per quanto di mia conoscenza,

DICHIARA

in qualità di *Componente del Seggio di Gara*, avente come oggetto: "*GARA 2020_15AdSP Servizio per la pulizia di strade e piazzali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti negli ambiti demaniali dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli e servizio giornaliero di pulizia degli immobili demaniali e degli uffici e altri immobili demaniali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per la durata di 5 anni, Lotto I – CENTRO – Porto di Bari [CIG 85600844C8] - Lotto II – NORD – Porti di Manfredonia e Barletta [CIG 8560143578] - Lotto III – SUD – Porti di Brindisi e Monopoli [CIG 8560197209*]", indetta mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 35, 59 e 60, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di gara pari ad € 10.311.305,24, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici,

1. di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara;
2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001[1]);
3. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra la sottoscritta e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla legge n. 190/2012[2];

---

[1] **Art. 35-bis del d.lgs. 165/2001**. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

[2] **Legge n. 190/2012**. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.

L'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi", che stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui agli artt. 42, comma 2[3], e 77, commi 4, 5 e 6[4] del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante "Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"[5], come integrato dal Codice di comportamento dell'ADSP MAM, adottato con Determina del Presidente n. 463 del 19.12.2018.

Brindisi, 29.04.2021

Massimo Abitrante
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da
MASSIMO ABITRANTE
CN = MASSIMO ABITRANTE
T = INGEGNERE
C = IT

[3] **Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse** Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

[4] **Art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016. Commissione di aggiudicazione.** I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

[5] **Art. 7 del DPR 62/2013. Obbligo di astensione.** Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.